

RINUNCIA RIPOSI GIORNALIERI MADRE IN FAVORE DEL PADRE

All'Ufficio Maternità dell'Asugi di Trieste - Gorizia
 Via del Farneto 3 – Trieste
 tel. 040 – 399 5242/5161
 maternita@asugi.sanita.fvg.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov.(____) il ____/____/____
 residente a _____ in via _____
 recapito telefono _____ e-mail _____ @ _____

dipendente dell'ASUGI matricola _____

con contratto a tempo indeterminato a tempo determinato a tempo pieno a tempo parziale

con il profilo professionale di _____
 in servizio presso la struttura _____ (tel. lavoro _____)
 SEDE _____

CHIEDE

di **NON usufruire dei riposi giornalieri retribuiti per allattamento** ai sensi dell'art. 40 c.1 lettera b) del D.Lgs 26/03/2001, n. 151, **sino al compimento del primo anno di età figlio/a** (*cognome e nome*)
 _____ nato/a a _____
 il ____/____/____

IN FAVORE DEL PADRE

Nome e Cognome _____ nato a _____ Prov.(____) il ____/____/____
 residente a _____ in via _____
 dipendente presso _____
 con sede in via _____

A tale riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del medesimo DPR).

Allegare alla richiesta copia della carta d'identità della richiedente e dell'altro genitore

Trieste, ____/____/____

Firma della dipendente _____

Firma dell'altro genitore _____

	DATA	FIRMA (leggibile)
Responsabile del dipendente (Coordinatore/Dirigente/Direttore) (per presa visione)		

Note riposi giornalieri padre:

Spettano complessivamente due ore di riposo giornalieri se l'orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; spetta un'ora di riposo se l'orario è inferiore alle 6 ore. In caso di parto gemellare o in caso di adozione o affidamento di più minori, le ore di riposo sono raddoppiate.

I riposi spettano durante il primo anno di vita del bambino oppure durante il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. **Il padre lavoratore dipendente non può beneficiare dei riposi giornalieri durante il periodo di congedo di maternità successivo al parto (tre mesi dopo il parto)**, salvi i casi di affidamento esclusivo del figlio, morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre. **Il padre, inoltre, non può richiedere i riposi giornalieri durante il congedo parentale della madre**; la madre, invece, può chiedere i riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre. In caso di parto gemellare, o di adozioni/affidamenti plurimi, le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità o parentale della madre. I riposi presuppongono l'obbligo di prestare l'attività lavorativa; pertanto, non possono essere richiesti durante i periodi o per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa.